

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 7 marzo 1992

Modificazione al decreto ministeriale 4 dicembre 1976 relativo alla profilassi dell'anemia infettiva degli equini.

(GU n.68 del 21-3-1992)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1976, in Gazzetta Ufficiale n. 348 del 31 dicembre 1976, relativo alla profilassi dell'anemia infettiva degli equini;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 17 luglio 1970, concernente l'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745, in Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1976, concernente il trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Considerato che i laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali delle sedi centrali e della maggior parte delle sezioni diagnostiche dipendenti risultano forniti di strumentari e di personale tecnico e in grado di effettuare le prove diagnostiche del Coggins Test per l'accertamento dell'anemia infettiva degli equini;

Visto il parere favorevole espresso dall'Istituto superiore di sanita' secondo cui le prove di Coggins Test possono essere effettuate anche in altri laboratori forniti di strumentari e di personale adeguati;

Tenuto conto della necessita' di periferizzare le prove sierologiche - Test di immunodiffusione in Gel di Agar - allo scopo di accelerare e rapidizzare l'indagine diagnostica nel territorio sull'anemia infettiva degli equini;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 4 dicembre 1976, citato in premessa e' modificato come segue:

"Per l'applicazione delle norme di cui agli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto ministeriale 4 dicembre 1976, la prova di immunodiffusione in Gel di Agar (Coggins Test) viene eseguita presso le sedi centrali degli istituti zooprofilattici sperimentali e presso le loro sedi dipendenti fornite di strumentari e di personale adeguati.

Le prove potranno essere eseguite anche presso il laboratorio del centro studi del servizio veterinario militare di Roma.

Le prove di Coggins, eseguite presso le sedi dipendenti degli istituti zooprofilattici sperimentali, dovranno essere effettuate sotto il controllo ed il coordinamento delle rispettive sedi centrali, correlando le prove stesse con quelle del Centro di riferimento nazionale della sezione diagnostica di Pisa dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.

Art. 2.

Sono fatte salve tutte le altre disposizioni contenute nel decreto ministeriale 4 dicembre 1976 citato in premessa.

Art. 3.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 7 marzo 1992

Il Ministro: DE LORENZO